



**Comune di Lei**  
Provincia di Nuoro  
**P.zza Kennedy, n. 1 - ☎ 0785/40805**  
**C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086 - 08010 LEI (NU) –**  
**protocollo@pec.comune.lei.nu.it**

**Ufficio Amministrativo – AA.GG – Socio-Assistenziale**

**Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Concessione di contributi, per il tramite dei Comuni, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.**

**AVVISO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

-Vista la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dalla Legge 27/12/1989 n. 62; -Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989 n. 1669/UL; -Vista la Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32.

-Vista la determinazione regionale n°165 del 19/01/2023 avente ad oggetto “Concessione di contributi, per il tramite dei Comuni, per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Approvazione del nuovo bando regionale permanente.

-Vista la circolare n°1419 del 30/01/2026 avente ad oggetto “Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Comunicazioni procedimento anno 2026

**RENDE NOTO**

che ai sensi della Legge n. 13/1989, art. 9 - L.R. n. 32/1991 possono essere presentate le domande per accedere ai contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati realizzati “Edifici Ante 1989” e “Edifici Post 1989”. Scadenza 02.03.2026

## **ART.1 Soggetti che possono presentare la domanda**

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe. Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest'ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di disabilità; il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di disabilità.

## **ART.2 Edifici per i quali può essere richiesto il contributo**

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 ("Edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data ("Edifici Post 1989"). Fanno parte degli "Edifici Ante 1989" ammissibili a contributo gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili. Il contributo deve riguardare lavori ancora da eseguire ed è finalizzato alla realizzazione di opere direttamente finalizzate esclusivamente al superamento o alla eliminazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. Più specificatamente si rimanda all'art.9 del bando regionale "Tipologie d'interventi per cui può essere richiesto il contributo"

## **ART. 3 Domanda per la partecipazione al bando comunale**

La richiesta di contributo deve essere presentata in bollo (€ 16,00) al Comune di Lei, in cui è sito l'immobile, utilizzando il modello allegato al presente Bando (Allegato 1) e dovrà essere trasmessa per posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.lei.nu.it o consegnata a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Lei. Piazza Kennedy 1 con la precisazione che verranno prese in considerazione e andranno a formare la graduatoria per l'anno 2026 esclusivamente le domande presentate **entro il 2 marzo del 2026**.

Alla domanda devono essere allegati:

- ISEE ORDINARIO ANNUALITA' 2026 (in caso di domanda linea C) il limite dell'ISEE ordinario per accedere al contributo integrativo di cui alla graduatoria C è stato aggiornato a € 21.608;
- Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
- Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui alla lettera a).
- **La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio**, utilizzando il modello allegato al presente Bando (Allegato 2), la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni. **L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione.** Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989. La dichiarazione sostitutiva deve, altresì contendere l'indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla graduatoria C, nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell'intervento.

Il richiedente ha pertanto **l'obbligo di comunicare la conclusione dei lavori con la trasmissione delle relative fatture**. Il Comune accertata l'effettiva esecuzione dei lavori e la conformità delle stesse alle indicazioni contenute nella domanda, provvede alla erogazione del contributo dandone comunicazione al richiedente o all'avente diritto. Si precisa che qualora l'interessato voglia eseguire le opere prima della comunicazione comunale di disponibilità e assegnazione dei fondi, le stesse opere potranno essere eseguite a proprio esclusivo rischio in quanto, in caso di trasferimento ad altra abitazione oppure di decesso del portatore di handicap, l'Amministrazione Comunale non potrà corrispondere il contributo richiesto.

#### **ART.4 Scadenza e modalità presentazione domande**

La domanda in carta da bollo deve essere presentata **entro e non oltre il 02.03.2026** in Comune:

- A mano all'ufficio protocollo del comune di Lei –

Via mail a [protocollo@pec.comune.lei.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.lei.nu.it)

Si precisa che le domande presentate al Comune dopo la data di scadenza indicata (es. in data 3 marzo 2026) se ritenuta ammissibile dal Comune, contribuirà alla determinazione del fabbisogno comunicato dal Comune alla Regione entro il 31 marzo 2027.

La modulistica scaricabile nella home page del sito [www.comune.lei.nu.it](http://www.comune.lei.nu.it),

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32

Lei, 22.01.2026

**La Responsabile del servizio**

Rojch Chiara